



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

Decreto n. 16054 (62)

Anno 2017

**Bando di selezione per la formazione di graduatorie di
idoneità alla mobilità internazionale ERASMUS+ per studio
A.A. 2017/2018**

IL RETTORE

- visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce "ERASMUS+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
- avuto riguardo del contenuto del summenzionato programma che consente agli studenti universitari di trascorrere un periodo di studio in un altro stato membro e di ottenere il pieno riconoscimento dell'attività svolta, in forza di accordi interistituzionali stipulati tra l'istituto di provenienza e l'istituto di accoglienza;
- considerato che l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE è incaricata della gestione coordinata del programma a livello nazionale, anche in termini di gestione di bilancio, e provvederà, pertanto, ad assegnare annualmente agli Atenei che presenteranno la rispettiva candidatura, le borse per gli studenti in mobilità e fornirà: informazione e consulenza sul Programma, orientamento nella ricerca di *partner*, consulenza in fase di candidatura, valutazione e selezione delle candidature (con esperti esterni), assistenza durante il ciclo di vita del progetto e delle altre attività, monitoraggio e controllo amministrativo, procedurale e finanziario dei progetti approvati, monitoraggio qualitativo, organizzazione di eventi e seminari di informazione e formazione, messa in rete di progetti e attori, valorizzazione e disseminazione delle esperienze;
- tenuto conto che l'Università di Firenze ha ottenuto da parte dell'Unione Europea l'approvazione della *Erasmus Charter for Higher Education* (ECHE), la dichiarazione di strategia politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che costituiranno il punto di riferimento nella gestione delle attività ERASMUS+ per il periodo 2014-2020;
- visto l'art. 1 lettera a) della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato istituito il "*Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti*" da ripartire tra gli Atenei in base e criteri e modalità determinati con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU;
- visto il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 con il quale sono stati individuati i parametri in base ai quali ripartire fra le Università le risorse suddette che comportano un significativo incremento delle risorse destinate alla mobilità internazionale degli studenti nell'ambito del programma Erasmus+;



- considerato l'interesse dell'Ateneo di favorire la mobilità degli studenti ed il riconoscimento delle attività svolte all'estero;
- considerato che dal 1 marzo 2013 sono state attivate in Ateneo le Scuole che hanno, tra gli altri, il compito di coordinare le attività didattiche e la gestione dei servizi, fra cui l'orientamento e la mobilità internazionale subentrando, relativamente a queste attività, alle Facoltà;
- ritenuto opportuno suddividere i flussi di mobilità per Scuola e prevedere criteri di selezione uniformi per tutto l'Ateneo che però, su indicazione dei Delegati Erasmus+ possano avere un diverso peso in relazione a ogni singola Scuola;
- viste le proposte di mobilità per l'a.a. 2017/2018 e i criteri per la valutazione degli studenti concordati con le medesime Scuole;
- visti gli Accordi Bilaterali ERASMUS+ stipulati per l'a.a. 2017/2018 tra l'Università di Firenze e le Università *partner* sulla base dei quali potranno realizzarsi i flussi di mobilità, a condizione che anche tali istituti *partner* siano titolari di una *Erasmus Charter for Higher Education* approvata dall'Unione Europea;
- ritenuto opportuno, al fine di avere i tempi necessari per le attività propedeutiche alla partenza degli studenti, emanare un bando per la formazione di una graduatoria degli idonei, nelle more della comunicazione da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE dell'esatto numero di borse assegnate all'Ateneo, salvo poi attribuire le borse per la mobilità in base al finanziamento ricevuto;
- avuto riguardo all'importo stanziato sul capitolo CO. 04.01.02.01.01.03 – *Borse di studio Socrates Erasmus* del bilancio d'Ateneo per l'anno 2017;
- vista la proposta di bando predisposta dall'Ufficio Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti, di concerto con il Prorettore all'Innovazione della Didattica e il Prorettore alle Relazioni Internazionali;
- nelle more dell'approvazione del Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018;
- viste le "Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di riconoscimento dell'attività didattica svolta dagli studenti nell'ambito della mobilità prevista dal Programma Socrates/Erasmus" approvate dal Senato Accademico nella seduta del 3 dicembre 2003;
- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze e, in particolare, l'art. 7;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art. 11;
- visto il Regolamento delle Scuole d'Ateneo;

DECRETA

l'emanazione del seguente Bando:

**Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla
mobilità internazionale ERASMUS+ per studio
a.a. 2017/2018**



Art. 1 - Indizione

1. Sono indette le selezioni per la formazione delle graduatorie di idoneità alla mobilità internazionale Erasmus+ per studio a.a. 2017/2018, da effettuare entro il 30 settembre 2018, per i posti relativi ai flussi previsti per ciascuna Scuola.
2. L'avvio della mobilità potrà avvenire solo dopo il completamento della procedura di selezione e comunque dopo l'accettazione della mobilità di cui al successivo art. 7 e la firma del contratto di mobilità individuale da parte dello studente.
3. In seguito al referendum in Svizzera del 9 febbraio scorso, sulla libera circolazione delle persone, l'Unione europea e le autorità svizzere hanno deciso di sospendere i negoziati rispetto alla partecipazione ad Erasmus+. Pertanto, la Svizzera non rientra fra i paesi destinatari di una borsa e/o mobilità Erasmus+.
4. L'erogazione delle borse comunitarie di mobilità (c.d. mensilità con contributo) sarà definita a seguito dell'approvazione della candidatura dell'Università di Firenze da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e della comunicazione da parte di quest'ultima del numero di mensilità assegnate all'Ateneo e quindi delle relative risorse finanziarie. Fino a tale momento la selezione dei candidati verrà effettuata sulla base di quanto previsto nell'ambito degli Accordi Bilaterali stipulati per l'a.a. 2017/2018 e *sub-condizione* quanto all'erogazione delle borse di mobilità europee.

Art. 2 – Finalità della mobilità Erasmus per studio

1. Il periodo di mobilità ERASMUS+ per studio può essere finalizzato a:
 - a) frequentare intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università straniera ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell'unità didattica frequentata, la prova d'esame;
 - b) svolgere periodi di studio integrati con periodi di tirocini, ove previsto dagli ordinamenti didattici;
 - c) elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante;
 - d) svolgere periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione;
 - e) svolgere attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
2. Per ottenere il riconoscimento di tali attività, usufruire dello *status* e di eventuali contributi Erasmus+, esse dovranno essere indicate all'interno del *Learning Agreement* previa valutazione della coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all'estero con la laurea o il titolo di studio che sarà conseguito presso l'Università di Firenze. Le suddette attività saranno sottoposte all'approvazione degli Organi collegiali delle competenti strutture didattiche dell'Università degli Studi di Firenze e della Istituzione straniera ospitante, prima della partenza.
3. Nell'ambito del programma ERASMUS+ lo studente può beneficiare, per ciascun ciclo di studi al quale risulta iscritto, di uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (ex *placement* adesso *traineeship*) pari complessivamente a 12 mensilità (24 in caso d'iscrizione alle lauree magistrali a ciclo unico)

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

1. Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando, indipendentemente dal paese di cittadinanza:
 - a) risultino iscritti all'Università di Firenze e dichiarino di volersi iscrivere, in regime di tempo pieno, all'a.a. 2017/2018 ad un corso di studio universitario del vecchio o del nuovo



- ordinamento di cui al Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018 per gli anni successivi al primo;
- b) siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua richiesta dall'istituzione ospitante per la frequenza alle lezioni;
 - c) non siano iscritti a corsi singoli;
 - d) non beneficino, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità.
2. Lo studente laureando **non** è tenuto a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2017/2018 nel caso in cui la mobilità sia finalizzata allo svolgimento della tesi o di un tirocinio formativo con riconoscimento di cfu in quanto tali cfu saranno imputati all'a.a. 2016/2017.
3. Gli studenti che prevedono di laurearsi prima della partenza per il soggiorno Erasmus+, e perciò presentano un piano di studi relativo alle attività didattiche del corso cui prevedono di iscriversi nell'a.a. 2017/2018, potranno svolgere il periodo di mobilità solo dopo la formalizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2017/2018.
4. Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di studio all'estero e previo riconoscimento dell'attività svolta.
5. Possono presentare la loro candidatura anche gli studenti che hanno già effettuato un periodo di studio e/o tirocinio (*placement* e/o *traineeship*) nell'ambito del precedente programma LLP/Erasmus o Erasmus+, a condizione che:
- pianifichino la mobilità Erasmus+ nello stesso corso di studi nel quale hanno svolto (con o senza borsa) la precedente mobilità (LLP/Erasmus e/o Erasmus+), per una durata che, tenendo conto di quanto già realizzato con LLP/Erasmus e/o Erasmus+, non superi le 12 mensilità o 24 in caso di laurea magistrale a ciclo unico;
 - risultino iscritti ad un diverso ciclo di studi nell'ambito del quale potranno nuovamente effettuare uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (ex *placement* adesso *traineeship*) pari complessivamente a 12 mensilità.

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande

1. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente tramite l'apposita procedura *on line* collegandosi all'indirizzo <https://erasmus.unifi.it> e utilizzando le proprie credenziali di accesso ai Servizi *on line* (*username* e *password*), **entro e non oltre le ore 13 del 6 marzo 2017**, termine oltre il quale il sistema non accetterà ulteriori operazioni.
2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
 - cognome e nome;
 - data e luogo di nascita;
 - corso di studio a cui è iscritto;
 - il possesso dei requisiti previsti all'art. 3;
 - durata di eventuali precedenti mobilità LLP/Erasmus e/o Erasmus+;
 - l'indicazione della sede di destinazione preferita (fino ad un massimo di 10).
3. Nella scelta della destinazione, e al fine di predisporre il programma di studio (*Learning Agreement*) si raccomanda di porre particolare attenzione alle indicazioni riportate per ciascun Ateneo *partner* relativamente a:
 - *settore disciplinare* (codice ISCED e relativa descrizione) nell'ambito del quale è previsto il flusso di mobilità;
 - *livello* (I ciclo = triennale e magistrale a ciclo unico; II ciclo = magistrale; III ciclo = dottorato) dell'offerta didattica che sarà disponibile presso la sede straniera;



- *livello di conoscenza linguistica* richiesta dall'istituzione ospitante per la frequenza alle lezioni (a questo proposito si fa presente che l'indicazione della competenza linguistica richiesta si riferisce, per la maggior parte dei *partner*, alla propria offerta formativa in generale, pertanto è indispensabile verificare la lingua e il livello linguistico richiesti per la frequenza dei singoli insegnamenti che si intende inserire nel *Learning Agreement*).

4. Lo studente è tenuto a compilare il *Learning Agreement* solo per la prima sede indicata mentre per le altre, eventuali, 9 preferenze tale inserimento non è obbligatorio ma è fortemente consigliato. Tuttavia, nel caso in cui una di queste sedi risulti quella assegnata per lo svolgimento della mobilità gli insegnamenti che si desidera sostenere all'estero dovranno essere obbligatoriamente inseriti prima dell'accettazione della stessa da parte dello studente.

5. Gli studenti di cui all'art. 3 comma 3 dovranno compilare un piano di studi e quindi il relativo *Learning Agreement* utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo www.unifi.it percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio* e consegnarlo al Servizio Relazioni internazionali della propria Scuola **entro il 6 marzo 2017**.

6. Gli studenti che abbiano correttamente caricato la domanda sull'applicativo riceveranno un'email di conferma alla casella di posta istituzionale (stud.unifi.it).

7. I dottorandi interessati a partecipare alle selezioni dovranno, invece, compilare la domanda utilizzando gli appositi moduli (disponibili sul sito d'Ateneo www.unifi.it percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio*) e consegnandoli o inviandoli per posta al Servizio Relazioni Internazionali di Scuola **entro e non oltre il giorno 6 marzo 2017 (per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale)**. Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura "*Contiene domanda mobilità ERASMUS+ studio a.a. 2017/2018*". Per la consultazione delle sedi disponibili si veda l'elenco (all.1) allegato al presente Bando.

8. Nell'ipotesi in cui le scelte dei candidati si concentrino in prevalenza sulle medesime sedi, con il rischio quindi di vedere un alto numero di studenti privi di sede di destinazione assegnata, l'amministrazione si riserva la facoltà di riaprire, limitatamente a coloro che abbiano fatto domanda nei termini previsti dal presente bando, i termini dello stesso al solo fine di indicare ulteriori preferenze.

Art. 5 – Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni di valutazione saranno costituite dal Presidente della Scuola, previo coinvolgimento delle strutture didattiche interessate e saranno rese note, sul sito di Ateneo, entro dieci giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande.

Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria (per titoli ed eventuale colloquio)

1. Presso ciascuna Scuola verranno elaborate, a cura della Commissione di cui all'art. 5, graduatorie di idoneità sulla base dei seguenti criteri:



| CRITERI | VALORE ATTRIBUITO | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| | Agraria, Architettura, Ingegneria, Psicologia, Scienze Politiche, Studi Umanistici e della Formazione | Economia e Management, Giurisprudenza | Scienze della Salute Umana | Scienze MFN |
| <p>CREDITI</p> <p>numero dei crediti sostenuti alla data di scadenza del bando in riferimento al numero di anni di permanenza all'università ovvero, detto C il numero dei cfu, 60 il numero di cfu previsti per ciascun anno di corso e I il numero di anni di permanenza all'università, $C/(60 \times I)$:</p> <p>punti 20 per coefficiente maggiore di 1,00</p> <p>punti 15 per coefficiente compreso fra 1,00 e 0,90</p> <p>punti 12 per coefficiente compreso fra 0,89 e 0,80</p> <p>punti 10 per coefficiente compreso fra 0,79 e 0,70</p> <p>punti 8 per coefficiente inferiore a 0,69</p> | 20% | 30% | 20% | 20% |
| <p>CONOSCENZE LINGUISTICHE</p> <p>punti 15 per ogni attestazione di conoscenza uguale al C2</p> <p>punti 13 per ogni attestazione di conoscenza uguale al C1</p> <p>punti 10 per ogni attestazione di conoscenza uguale al B2</p> <p>punti 7 per ogni attestazione di conoscenza uguale al B1</p> <p>punti 4 per ogni attestazione di conoscenza uguale al A2</p> <p>punti 1 per ogni attestazione di conoscenza uguale al A1</p> | 20% | 20% | 20% | 20% |
| <p>MEDIA PONDERATA</p> <p>punti 30 per media compresa tra 29,5/30 e 30/30 e lode</p> <p>punti 29 per media compresa tra 28,5/30 e 29,4/30</p> <p>punti 28 per media compresa fra 27,5/30 e 28,4/30</p> <p>punti 27 per media compresa fra 26,5/30 e 27,4/30</p> <p>punti 26 per media compresa fra 25,5/30 e 26,4/30</p> <p>punti 25 per media compresa fra 24,5/30 e 25,4/30</p> <p>punti 24 per media compresa fra 23,5/30 e 24,4/30</p> <p>punti 23 per media compresa fra 22,5/30 e 23,4/30</p> <p>punti 18 per media < 22,5/30</p> | 30% | 50% | 50% | 50% |
| MOTIVAZIONE | 30% | 0% | 10% | 10% |

2. Si raccomanda di porre particolare attenzione al livello di conoscenza linguistica richiesto da parte degli Atenei *partner*: questo, non richiesto espressamente al momento della candidatura, anche se fortemente consigliato, per la quale è sufficiente anche un livello inferiore, dovrà essere necessariamente acquisito e certificabile prima della partenza o entro le scadenze fissate dal *partner* stesso.

3. Nel caso in cui l'Ateneo *partner* abbia un'offerta formativa in lingue diverse da quella del



paese ospitante è indispensabile verificare la lingua e il livello linguistico richiesto per la frequenza dei singoli insegnamenti che si intende inserire nel *Learning Agreement*.

4. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato in possesso di minore età anagrafica.

5. L'attribuzione della sede e la definizione della durata (in termini di mensilità) della mobilità avverranno sulla base dell'ordine risultante dalla valutazione dei criteri di cui sopra, tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato nella domanda di partecipazione.

6. Per i dottorandi le Commissioni procederanno altresì a redigere un'apposita e diversa graduatoria utilizzando come criteri le conoscenze linguistiche possedute e la motivazione risultante dal colloquio e/o la domanda presentata.

7. I posti disponibili sono quelli indicati dalle sedi convenzionate con il livello III (in via esclusiva) e quelle residuali dello stesso livello (una volta concluse le selezioni degli studenti).

8. Le graduatorie, una per ciascuna Scuola, complete di punteggio di merito, sede e numero di mensilità proposte, saranno rese note attraverso l'applicativo Hermes a partire dal 27 marzo 2017.

Art. 7 – Accettazione della mobilità

1. Gli studenti idonei saranno invitati tramite la posta elettronica istituzionale fornita al momento dell'immatricolazione a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso la sede proposta **entro e non oltre 7 giorni** dal ricevimento della mail (si raccomanda, pertanto, agli studenti di valutare attentamente la scelta dell'Ateneo *partner* dato che, da questo momento in poi, non saranno effettuati cambiamenti di sede).

2. Gli studenti, entro il termine suddetto, **dovranno accettare l'assegnazione della eventuale prima sede, pena il decadimento dalla mobilità.**

3. In caso di assegnazione di una sede diversa dalla prima preferenza, potranno:

- a. accettare quella proposta;
- b. non accettare la sede proposta e rimanere così in graduatoria in attesa, scaduto il suddetto termine di 7 giorni, della redazione della nuova graduatoria che tiene conto delle accettazioni e rinunce;

3. Per effettuare una delle 2 scelte sopra descritte lo studente dovrà collegarsi all'applicativo Hermes entro i termini indicati nella mail di cui al precedente comma 1.

4. Gli studenti che non effettueranno nessuna delle 3 scelte sopra indicate saranno considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione.

5. L'elenco definitivo degli studenti idonei, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, sarà reso noto con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo (www.unifi.it percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio*) a partire dal 2 maggio 2017.

Art. 8 – Sostegno finanziario alle mobilità

1. La collocazione all'interno di una delle graduatorie di cui al precedente Decreto conferisce allo studente lo *status* di studente ERASMUS+.

I contributi per la mobilità Erasmus+ sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero, pertanto gli studenti che non completano alcuna attività di studio e non conseguono almeno un credito formativo, o che non richiedono il riconoscimento delle attività sostenute entro trenta giorni dal rientro dalla mobilità e comunque entro e non oltre il 15 ottobre 2018, dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.



2. Compatibilmente con le risorse finanziarie effettivamente accertate, il sostegno finanziario alla mobilità potrà avvenire tramite:

- a) una borsa di studio il cui importo mensile, stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, è modulato a seconda del paese di mobilità, in base al costo della vita, secondo 3 diversi gruppi di destinazione (gruppo 1 – costo della vita ALTO - € 280: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito; gruppo 2 – costo della vita MEDIO - € 230: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia; gruppo 3 – costo della vita BASSO - € 230: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia) non è funzionale alla copertura dell'intero costo del soggiorno di studi all'estero ma è destinato a compensare, almeno in parte, le spese supplementari sostenute nel paese ospitante derivanti da un presumibile costo medio della vita più elevato rispetto al paese di origine e che sarà attribuita agli studenti idonei, nel rispetto dell'ordine di cui alla graduatoria di merito, e sulla base delle decisioni degli Organi di Governo dell'Ateneo avuto riguardo delle risorse finanziarie effettive che l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE assegnerà all'Ateneo;
- b) un contributo aggiuntivo, assegnato da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE a favore degli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate il cui importo mensile sarà pari a € 200. Non essendo ancora stati resi noti, da parte dell'Agenzia suddetta, termini e modalità per l'assegnazione di tali contributi, non è attualmente possibile indicare quali requisiti dovranno possedere e/o quale documentazione presentare gli studenti interessati.
- c) un'integrazione della borsa, in funzione dei finanziamenti che il MIUR ha concesso agli Atenei ai sensi del decreto ministeriale n. 976/2014 in narrativa con i quali l'Ateneo si impegna a garantire un contributo integrativo pari a € 120,00 per ciascuna delle mensilità attribuite di cui al punto a) e, nei limiti del finanziamento ministeriale, eventualmente integrare il numero delle mensilità assegnate dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE; **Tale contributo integrativo di €120,00 sarà erogato a consuntivo entro la fine del 2018 e a condizione che allo studente venga riconosciuto almeno un credito formativo, secondo il learning agreement concordato;**
- d) un contributo premiale di € 300,00, assegnato agli studenti che avranno conseguito il maggior numero di CFU all'estero durante il periodo di studio, proporzionalmente alla durata del periodo stesso, con un minimo di 12 CFU, regolarmente riconosciuti (le borse saranno assegnate ai primi 400 studenti di una graduatoria appositamente predisposta alla fine del periodo di mobilità previsto nel Bando);
- e) un contributo per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti disabili in mobilità il cui importo sarà valutato di volta in volta dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. Non essendo ancora stati resi noti, da parte dell'Agenzia suddetta, termini e modalità per le richieste di tali contributi, si raccomanda agli interessati di far presenti le proprie necessità ai Servizi Relazioni Internazionali di Scuola contemporaneamente alla presentazione della domanda di cui al presente bando.
- f) un contributo da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio. Gli studenti vincitori di una borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio possono ricevere un ulteriore contributo che consiste in una somma di denaro rapportata ai mesi di permanenza all'estero ed integrata dalla monetizzazione del valore dei servizi gratuiti non usufruiti durante tale periodo. Gli studenti in mobilità possono usufruire, inoltre, di un prestito agevolato concesso sulla base di un bando pubblicato all'indirizzo



www.dsu.toscana.it. Per maggiori informazioni è necessario contattare l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Viale Gramsci 36/38 – tel. 05522611.

Art. 9 – Supporto linguistico

1. Gli studenti idonei che svolgeranno la mobilità in uno dei Paesi nei quali è richiesta la conoscenza del ceco, danese, francese, greco, inglese, olandese, polacco, portoghese, spagnolo o tedesco, svedese potranno seguire corsi *online* tramite licenze distribuite agli Atenei da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE
2. Per tutte le altre lingue, invece, potranno essere organizzati dei corsi *ad hoc* presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Art. 10 – Adempimenti prima della partenza

Gli studenti idonei che hanno formalizzato l'accettazione ai sensi del precedente art. 7 dovranno programmare l'inizio del periodo di mobilità avendo preventivamente provveduto a:

- regolarizzare l'iscrizione all'a.a. 2017/2018 compatibilmente con quanto previsto dal Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018;
- sottoscrivere il contratto di mobilità predisposto dall'amministrazione a seguito della comunicazione da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE del numero di mensilità "con contributo" assegnate all'Ateneo.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 449 (33210) del 7 luglio 2004 e s.m., saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Guazzini – Ufficio Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti – Piazza San Marco, 4 – 50121 FIRENZE - e-mail: studentierasmus@adm.unifi.it.

Art. 13 – Norma finale

1. Il bando sarà pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo e inserito nel sito Internet (www.unifi.it percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio*).
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito d'Ateneo (www.unifi.it percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio*).

Firenze,

VISTO
il Dirigente Responsabile
Dott. Massimo Benedetti



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

F.to IL RETTORE
Prof. Luigi Dei